CAPITOLO I

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA CENTRALE DEI RISCHI

SEZIONE 1 - FINALITÀ E DISCIPLINA DEL SERVIZIO CENTRALIZZATO DEI RISCHI

1. Fonti normative

Il servizio di centralizzazione dei rischi creditizi gestito dalla Banca d'Italia (denominato "Centrale dei rischi") è disciplinato dal decreto d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle Finanze - Presidente del Comitato interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) dell'11 luglio 2012 n. 663 e dalle presenti istruzioni emanate in conformità dello stesso[1]. Le presenti istruzioni sono state predisposte tenendo conto delle *best practice* e degli standard affermati a livello internazionale[2]. Esse tengono anche conto dell'esigenza di ridurre, ove possibile, l'onerosità degli obblighi segnaletici.

Sulla disciplina della materia rilevano:

- il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito denominato "T.U.B."), in particolare:
  - l'art. 53, comma 1, lett. b), che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
  - l'art. 51, il quale dispone che le banche inviino alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto;
  - l'art. 67, comma 1, lett. b), che attribuisce alla Banca d'Italia la facoltà di impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
  - l'art. 108, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di dettare agli intermediari finanziari disposizioni aventi ad oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e dispone che gli intermediari finanziari inviano

[1] Con il decreto legge 12 maggio 2015 n. 72, di recepimento della direttiva europea 2013/36/UE (CRD4), è venuta meno la competenza del CICR nell'esercizio del potere regolamentare della Banca d'Italia **in materia di vigilanza**. Tuttavia, ai sensi della legge 30 aprile 1999 n. 130, è mantenuta la competenza CICR sullo specifico aspetto della partecipazione alla Centrale dei rischi delle società di cartolarizzazione dei crediti: pertanto il decreto d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle Finanze - Presidente del CICR dell'11 luglio 2012 n. 663 resta in vigore sino al prossimo riordino del relativo quadro normativo (cfr. art. 161, co. 5° T.U.B.).

[2] Cfr. *The World Bank, General Principles for Credit Reporting*, settembre 2011.

alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto;

- gli artt. 54, 68 e 108, comma 5 che attribuiscono alla Banca d'Italia il potere di effettuare ispezioni rispettivamente presso le banche, i soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata (di cui all'art. 65) e gli intermediari finanziari;

- l'art. 47, commi 1 e 2, che prevede la possibilità per tutte le banche di erogare finanziamenti o prestare servizi previsti dalle vigenti leggi di agevolazione, purché rientrino tra le attività che le banche possono svolgere in via ordinaria e siano regolati da contratto con l'amministrazione pubblica competente, contenente criteri e modalità idonei a superare il conflitto di interessi tra la gestione dei fondi e l'attività svolta per proprio conto dalle banche;

- l'art. 110, comma 1, che prevede l'applicazione agli intermediari finanziari, nei limiti della compatibilità, delle disposizioni contenute tra l'altro nell'art. 47;

- l'art. 114, che, in relazione alla possibilità di concedere credito alle imprese, prevede la partecipazione delle società di assicurazione italiane e di Sace alla Centrale dei rischi, secondo le modalità previste dalla Banca d'Italia[3];

- l'art. 144, che indica le norme del medesimo T.U.B. la cui violazione – estesa anche alle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie – determina l'applicabilità di sanzioni amministrative pecuniarie;

- il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito denominato "T.U.F."), in particolare:

  - l'art. 8, comma 1 e comma 1-bis, che prevede la partecipazione alla Centrale dei rischi degli OICR che investono in crediti;

  - l'art. 190, che indica le norme la cui violazione – estesa anche alle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie – determina l'applicabilità di sanzioni amministrative pecuniarie;

- la legge 30 aprile 1999, n. 130, recante "Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti", e in particolare l'art. 3, comma 3, che prevede il potere della Banca d'Italia di imporre, in base alle deliberazioni del CICR, alle società cessionarie di crediti, obblighi di segnalazione relativi ai crediti cartolarizzati al fine di censire la posizione debitoria dei soggetti ai quali i crediti si riferiscono;

[3] La partecipazione delle assicurazioni è subordinata alla stesura, d'intesa con l'IVASS, delle regole di interlocuzione con i segnalanti.

- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito con legge 12 luglio 2011, n. 106 e successive modifiche, relativamente alle previsioni sulla regolarizzazione dei ritardi di pagamento registrati nelle banche dati sul credito (art. 8-bis);

- il decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre, n. 326 che applica alla Cassa depositi e prestiti le disposizioni del titolo V del T.U.B., previste per gli intermediari finanziari non bancari, nel rispetto delle caratteristiche della Cassa e della speciale disciplina della "gestione separata" (art. 5).

Rilevano inoltre:

- l'art. 7 del T.U.B., che prevede che la Banca d'Italia collabori, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità, i comitati che compongono il Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF) e con le autorità di risoluzione degli Stati comunitari, al fine di agevolare le rispettive funzioni; che nell'ambito di accordi di cooperazione e di equivalenti obblighi di riservatezza, possa scambiare informazioni preordinate all'esercizio delle funzioni di vigilanza con le autorità competenti di Stati terzi;

- gli artt. 124-bis e 125 del T.U.B., che prevedono che la valutazione del merito creditizio del consumatore avvenga anche sulla base di informazioni ottenute consultando una banca dati pertinente; che la Banca d'Italia emani disposizioni attuative di tale previsione; che i gestori delle banche dati contenenti informazioni nominative sul credito consentano l'accesso dei finanziatori degli Stati membri dell'Unione europea alle proprie banche dati a condizioni non discriminatorie rispetto a quelle previste per gli altri finanziatori abilitati nel territorio della Repubblica; che gli intermediari diano l'informativa al consumatore nel caso in cui il rifiuto della domanda di credito si basi sulle informazioni presenti in una banca dati e nel caso in cui il consumatore venga segnalato la prima volta "negativamente";

- l'art. 46-quater del T.U.F., che assoggetta gli OICR che investono in crediti in Italia alle disposizioni sulla trasparenza previste dal T.U.B.;

- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze - Presidente del CICR del 3 febbraio 2011, n. 117, "Disposizioni sul credito ai consumatori e modifiche alla deliberazione del 4 marzo 2003 in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari";

- Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito "GDPR")[4];

- Il decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "Codice privacy"), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

2. Finalità della Centrale dei rischi

La Centrale dei rischi è un sistema informativo sui rapporti di credito e di garanzia che il sistema finanziario (banche, intermediari finanziari, società veicolo di cartolarizzazione dei crediti di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, OICR) intrattiene con la propria clientela e rappresenta uno strumento per il regolare funzionamento del mercato del credito.

La finalità perseguita è quella di contribuire a:

- migliorare la qualità degli impieghi degli intermediari partecipanti, offrendo uno strumento di ausilio per il contenimento del rischio di credito nelle sue diverse configurazioni;
- accrescere la stabilità del sistema finanziario;
- favorire l'accesso al credito;
- contenere il sovra-indebitamento.

Gli intermediari partecipanti comunicano alla Banca d'Italia informazioni relative alle esposizioni verso la loro clientela (c.d. soggetti segnalati) e ricevono informazioni sull'esposizione complessiva verso il sistema finanziario (c.d. "posizione globale di rischio") dei soggetti segnalati e dei loro collegati; essi ricevonoanche informazioni aggregate riferite a categorie di clienti.

Gli intermediari partecipanti possono interrogare la Centrale dei rischi per chiedere informazioni su soggetti diversi da quelli segnalati, a condizione che le richieste siano avanzate per finalità connesse con l'assunzione e la gestione del rischio di credito o, nei casi previsti dalla presente normativa[5], per finalità connesse alla gestione di fondi pubblici volti a favorire l'accesso ai finanziamenti mediante la concessione di una garanzia. A fronte di tali richieste gli intermediari versano un corrispettivo volto a perseguire l'economicità del servizio e la correttezza del suo utilizzo.

[4] Cfr. Capitolo I, sezione 1, paragrafo 3.

[5] Cfr. Cap. 1, sez. 2, par. 5.3.1.1. "Accesso al servizio di prima informazione da parte degli intermediari gestori di fondi pubblici".

La Centrale dei rischi fornisce agli intermediari partecipanti uno strumento informativo in grado di accrescere la capacità di valutazione del merito di credito della clientela e di gestione del rischio di credito. Gli intermediari possono utilizzare le informazioni disponibili in Centrale dei rischi sia nella fase di monitoraggio dell'esposizione nei confronti della propria clientela, sia nella fase di erogazione di finanziamenti o concessione di garanzie, anche pubbliche ex artt. 47 e 110 del T.U.B. Resta, comunque, nella loro piena autonomia il compito di valutare tutti i dati oggettivi e soggettivi che concorrono alla formazione del giudizio sull'effettiva potenzialità economica degli affidati, secondo quanto stabilito dalle politiche aziendali di erogazione del credito.

La Centrale dei rischi determina anche potenziali benefici per i soggetti segnalati: favorisce, per la clientela meritevole, l'accesso al credito e la riduzione dei relativi costi.

I dati raccolti nella Centrale dei rischi sono utilizzati dalla Banca d'Italia per lo svolgimento dei propri compiti di vigilanza sul sistema bancario e finanziario, per la valutazione dei prestiti costituiti in garanzia nelle operazioni di politica monetaria, per l'attività di analisi e ricerca in campo economico-finanziario.

3. Natura riservata dei dati

I dati della Centrale dei rischi hanno carattere riservato e sono coperti dal segreto d'ufficio ex art. 7 T.U.B. I partecipanti possono utilizzarli solo per finalità connesse con l'assunzione e la gestione del rischio di credito o con la valutazione del merito creditizio della clientela beneficiaria di garanzie pubbliche concesse dai fondi ex artt. 47 e 110 comma 1 del T.U.B.

Gli intermediari sono tenuti ad osservare l'obbligo di riservatezza nei confronti di qualsiasi persona estranea all'attività di erogazione del credito o non legittimata ad utilizzarli nell'ambito dell'organizzazione aziendale. È consentito il trasferimento dei dati tra gli intermediari facenti parte di un gruppo bancario, anche transnazionale, purché siano utilizzati esclusivamente per finalità connesse con l'assunzione e la gestione del rischio di credito.

Gli intermediari possono utilizzare le informazioni acquisite dalla Centrale dei rischi per fini di difesa processuale, sempre che il giudizio riguardi il rapporto di credito intrattenuto con la clientela.

La comunicazione dei dati relativi alla Centrale dei rischi, risponde ad un compito di interesse pubblico ed è effettuata sulla base di apposita norma di legge, in osservanza dell'art. 2-ter del Codice privacy. Pertanto, gli intermediari partecipanti sono esonerati, ai sensi dell'art. 6 lett. c) del GDPR, dall'obbligo di acquisizione del consenso degli interessati; sono invece tenuti a fornire un'informativa nella quale si rende noto che i dati personali dei clienti sono per legge comunicati alla Centrale dei rischi.

Anche la Banca d'Italia prescinde dal consenso degli interessati per il trattamento dei dati della Centrale dei rischi, in quanto, ai sensi dell'art. 6, lettera e) del GDPR, tratta tali dati per il perseguimento delle finalità di interesse pubblico elencate nel precedente paragrafo. Il trattamento dei dati è consentito anche per le altre finalità istituzionali compatibili con gli scopi della Centrale dei rischi[6].

Nell'ambito dei rapporti di collaborazione di cui all'art. 7, comma 5 del T.U.B., CONSOB, COVIP e IVASS, sulla base dei Protocolli d'intesa stipulati con la Banca d'Italia, possono accedere alle informazioni rilevate dalla Centrale dei rischi. Nel quadro dell'attività di collaborazione con le autorità e i comitati che compongono il Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF) e con le autorità di risoluzione degli Stati comunitari, nonché nell'ambito degli accordi di cooperazione con le autorità di vigilanza di Stati terzi (cfr. art. 7, commi 6 e 7 del T.U.B.), la Banca d'Italia, nel rispetto di equivalenti obblighi di riservatezza, può portare a conoscenza delle autorità competenti degli altri Stati membri dell'Unione Europea e degli Stati terzi le informazioni rilevate dalla Centrale dei rischi italiana.

4. Accesso ai dati e obblighi di informativa degli intermediari

Con riferimento ai dati contenuti nella Centrale dei rischi, i soggetti segnalati possono fare specifica richiesta alla Banca di **accesso** alle informazioni registrate a loro nome e distribuite agli intermediari partecipanti tramite i servizi della Centrale dei rischi, con il dettaglio dei singoli intermediari che hanno prodotto le segnalazioni secondo quanto previsto dal Decreto d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle Finanze 663/2012[7].

Le richieste di accesso ai dati della Centrale dei Rischi relativi a persone fisiche vengono evase dalla Banca d'Italia entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta stessa[8].

Le richieste di accesso ai dati della Centrale dei Rischi relativi a persone giuridiche vengono evase dalla Banca d'Italia entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta stessa quando è presentata dal legale rappresentante, da un soggetto il cui potere di rappresentanza risulti da pubblici registri o dall'avvocato in

[6] Dal momento in cui i dati vengono comunicati alla Centrale dei rischi, la Banca (Servizio Organizzazione, via Nazionale 91, 00184 Roma) diventa Titolare del trattamento dei dati. Soggetti autorizzati al trattamento sono i dipendenti addetti al compimento di operazioni sui dati – in relazione agli specifici compiti dell'unità cui sono assegnati – nell'ambito del Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche e delle altre strutture della Banca che si avvalgono dei dati stessi per le finalità istituzionali.

[7] Il servizio di accesso ai dati CR è gratuito ed è gestito dalle Filiali della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it – Home > Chi Siamo > Organizzazione > Filiali). Per le informazioni relative ai moduli da presentare e alla tipologia delle informazioni che possono essere richieste cfr.: www.bancaditalia.it – Home > Servizi al cittadino > Accesso ai dati della Centrale dei rischi.

[8] Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste (art. 12 GDPR).

forza di procura alle liti[9]; quando la richiesta di accesso è presentata da altri soggetti delegati il termine di evasione è di 90 giorni.

Nel caso di richieste di accesso ai dati della Centrale dei Rischi presentate da persone giuridiche tramite un rappresentante volontario, la Banca d'Italia inoltra le informazioni richieste direttamente alla persona giuridica delegante; tale modalità di inoltro si applica anche qualora una persona giuridica deleghi un terzo al ritiro dei dati.

Con riguardo alla **rettifica** dei dati contenuti nella Centrale dei rischi, i soggetti segnalati possono chiedere agli intermediari la modifica delle informazioni registrate a loro nome in caso di errore o inesattezza nelle segnalazioni.

Con riferimento agli altri diritti a tutela dei dati personali di cui al GDPR, gli stessi possono essere esercitati nei confronti della Banca d'Italia, qualora dall'esercizio di tali diritti non derivi un pregiudizio effettivo e concreto alle attività svolte per finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonchè alla tutela della loro stabilità[10] (art. 2 undecies del Codice della privacy).

Anche gli intermediari, su richiesta, devono rendere nota all'interessato la relativa posizione di rischio, quale risulta dai flussi informativi ricevuti dalla Banca d'Italia. Ai sensi dell'art. 125, comma 2 del T.U.B., tale informativa va sempre fornita al cliente consumatore[11] nei casi in cui la domanda di credito sia stata rifiutata sulla base delle informazioni presenti in Centrale dei rischi.

Gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) in occasione della prima segnalazione a sofferenza.

Il cliente consumatore, ai sensi dell'articolo 125 del T.U.B., va informato quando, per la prima volta, viene classificato "negativamente" (ossia quando si evidenzia un inadempimento persistente o una sofferenza); tale informativa deve essere preventiva, cioè va trasmessa prima dell'invio della prima segnalazione "negativa"[12]. Per garantire l'inoltro delle segnalazioni nei termini previsti, l'intermediario può – se necessario previa integrazione del contratto di finanziamento – preavvertire il debitore/consumatore anche attraverso l'uso di mezzi elettronici o telematici, quali ad esempio email o sms, che consentano il tempestivo e sicuro recapito dell'informazione.

---

[9] Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste.

[10] Cfr. art. 2-undecies del "Codice Privacy".

[11] Per la definizione di consumatore cfr. art. 121 T.U.B.

[12] Nel caso di classificazione a sofferenza, il cliente consumatore va informato prima dell'invio della segnalazione *inframensile* di status descritta nel capitolo I, sezione 2, paragrafo 4.3.

La comunicazione preventiva è volta a garantire la trasparenza nel rapporto con il cliente, non può essere strumentale alla più agevole riscossione del credito da parte dell'intermediario segnalante, né può essere utilizzata per sollecitare il debitore ad adempiere.

RINVII
- Per la definizione di sofferenza, cfr. cap. II, sez. 2, par. 1.5.
- Per la definizione di inadempimento persistente, cfr. cap. II, sez. 3, par. 9.

5. Destinatari della disciplina e criteri di esonero

La partecipazione al servizio centralizzato dei rischi è obbligatoria per:

a) le banche iscritte nell'albo di cui all'art. 13 del T.U.B. (l'obbligo di partecipazione riguarda pertanto le banche italiane e le filiali di banche comunitarie ed extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica);

b) gli intermediari finanziari iscritti nell'albo unico di cui all'art. 106 del T.U.B.;

c) le società di cartolarizzazione dei crediti e le società cessionarie per la garanzia di obbligazioni bancarie (c.d. società di *covered bond*) di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130;

d) gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) che investono in crediti[13];

e) la Cassa depositi e prestiti.

Gli intermediari partecipanti segnalano alla Centrale dei rischi anche le esposizioni di pertinenza delle proprie filiali all'estero, limitatamente a quelle assunte nei confronti dei soggetti residenti in Italia.

Gli OICR segnalano solo i crediti di cui sono divenuti titolari successivamente all'introduzione dell'obbligo di partecipazione alla Centrale dei rischi[14].

Gli intermediari finanziari di cui al punto b) hanno la facoltà di avanzare richiesta di esonero dall'obbligo di partecipazione al servizio se la quota dei finanziamenti per cassa e di firma segnalabile in Centrale dei rischi è pari o inferiore al 20 per cento dei

[13] Inclusi i crediti erogati a valere sul patrimonio dell'OICR.
[14] Ai sensi del decreto legge n. 91 del 24 giugno 2014 (convertito con modificazioni dalla legge n. 116 dell'11 agosto 2014), come integrato dalle disposizioni della Banca d'Italia, l'obbligo decorre da aprile 2015.

finanziamenti da loro concessi. La quota segnalabile è calcolata applicando all'accordato di cassa e di firma (ovvero all'utilizzato nel caso di revoca del fido) i limiti di censimento previsti dalla presente normativa.

Al momento della richiesta di esonero, la sussistenza delle condizioni che lo legittimano è accertata direttamente dagli intermediari sulla base degli ultimi due bilanci approvati e comunicati alla Banca d'Italia. La permanenza delle condizioni deve essere verificata dagli intermediari con cadenza annuale.

Gli intermediari neoiscritti possono verificare la sussistenza dei requisiti di esonero in base agli obiettivi prefissati nel programma di attività dagli organi competenti e alla natura dell'attività eventualmente già posta in essere.

Gli intermediari che, pur avendo i requisiti per l'esonero, aderiscono al servizio, rinunciano alla facoltà di chiedere l'esonero per i successivi due anni.

Le società veicolo (SV) di cui al punto c) hanno la facoltà di chiedere l'esonero dall'obbligo di segnalare i crediti relativi ad un'operazione di cartolarizzazione, anche se realizzata con più *tranches* di cessioni, nel caso in cui nessuno dei crediti sia stato segnalato in Centrale dei rischi nella rilevazione precedente la data in cui è stato ceduto[15].

Le richieste di esonero devono essere trasmesse alla Banca d'Italia - Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche - Divisione Centrale dei rischi[16].

RINVII

- Per le soglie di censimento, cfr. cap. II, sez. 1, par. 5.

[15] Se nelle successive operazioni di cessione relative a cartolarizzazioni già esonerate viene acquistato un credito segnalato in Centrale dei rischi, i requisiti per l'esonero dell'operazione vengono meno. La SV è tenuta a comunicarlo tempestivamente alla Centrale dei rischi e a segnalare tutti i crediti relativi all'intera operazione di cartolarizzazione che superano i limiti di censimento.

[16] Servizio R.E.S. - Divisione Centrale dei rischi - Banca d'Italia Via Nazionale 91 00184 Roma oppure res@pec.bancaditalia.it.

SEZIONE 2

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO CENTRALIZZATO DEI RISCHI

1. Responsabilità e adempimenti generali degli intermediari partecipanti

Oltre che sul puntuale rispetto degli obblighi stabiliti dalla normativa di riferimento, il corretto funzionamento della Centrale dei rischi si fonda sulla piena collaborazione e sul senso di responsabilità degli intermediari partecipanti. Essi, per le relazioni dirette che intrattengono con la clientela e per la connessa disponibilità di elementi documentali, sono i soli in grado di assicurare l'esattezza dei dati segnalati e di dirimere eventuali dubbi che possano sorgere sulla corretta rappresentazione della posizione della clientela.

Requisito fondamentale per garantire l'affidabilità dei servizi offerti dalla Centrale dei rischi è la qualità dei dati trasmessi, in termini di accuratezza, completezza e pertinenza. Al fine di assicurare un corretto flusso segnaletico nei confronti della Centrale dei rischi, gli intermediari partecipanti devono assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità e del sistema informativo aziendale[17] e devono disporre di sistemi informativi adeguati a supportare i processi di estrazione, verifica e trasmissione dei dati di Centrale dei rischi, sia con riferimento agli importi che agli elementi anagrafici. Gli intermediari partecipanti sono tenuti a inviare alla Banca d'Italia una comunicazione, redatta secondo il fac-simile di cui all'appendice G, sottoscritta dai responsabili aziendali, attestante che le segnalazioni di rischio trasmesse alla Banca d'Italia si basano sui dati della contabilità e del sistema informativo aziendale. Nel caso di cessazione dalla carica di uno dei predetti esponenti, tale comunicazione va rinnovata entro 10 giorni dalla data di nomina del successore.

Le responsabilità in ordine alla puntuale osservanza delle norme che regolano il servizio centralizzato dei rischi, alla qualità dei dati e all'adeguatezza delle procedure di produzione e di controllo degli stessi fanno capo agli organi aziendali ciascuno per quanto di propria competenza, anche nel caso in cui tali attività siano esternalizzate.

Nel caso di cessioni di crediti, i soggetti partecipanti alle operazioni devono assumere impegni contrattuali tali da permettere sia all'intermediario cedente che all'intermediario cessionario – ed eventualmente al diverso soggetto incaricato di trasmettere le segnalazioni – di disporre delle informazioni necessarie per

[17] Le regole di segnalazione contenute nelle presenti istruzioni sono soltanto un mezzo per strutturare il flusso dei dati diretto alla Centrale dei rischi in maniera conforme alle sue necessità informative, pertanto da tali regole non può essere fatto discendere nessun riflesso sulla tenuta della contabilità interna o sulla formazione del bilancio d'esercizio degli intermediari.

l'adempimento degli obblighi connessi con la partecipazione al servizio di centralizzazione dei rischi.

Gli intermediari che, in base ad accordi, convenzioni o mandati, sono responsabili della gestione amministrativa e finanziaria di crediti di altri intermediari segnalanti sono tenuti a comunicare a quest'ultimi le informazioni sull'andamento del rapporto in tempo utile per consentire l'invio di segnalazioni corrette e aggiornate entro i termini pervisti.

RINVII
- Per gli adempimenti tecnico-operativi per l'avvio della partecipazione al servizio centralizzato dei rischi, cfr. cap. I, sez. 2, par. 2.
- Per gli obblighi di verifica e correzione dei dati, cfr. cap. I, sez. 2, par. 7.
- Per il fac-simile della lettera di attestazione, cfr. Appendice G.

2. Adempimenti per l'avvio della partecipazione al servizio

Le banche e le società finanziarie neocostituite sono tenute a produrre le segnalazioni di Centrale dei rischi a partire dal mese di inizio della loro operatività; per le società veicolo e gli OICR l'obbligo decorre dall'avvio dell'attività di investimento in crediti.

Gli intermediari costituitisi a seguito di fusione sono tenuti a trasmettere le segnalazioni di Centrale dei rischi a partire dal mese in cui la fusione ha effetto legale, ai sensi dell'art. 2504 bis, 2º comma, del codice civile.

Eventuali difficoltà relative all'osservanza degli obblighi segnaletici stabiliti dalle presenti istruzioni devono essere tempestivamente rappresentate alla Banca d'Italia - Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche - Divisione Centrale dei rischi[18].

Nel caso di operazioni di fusione o incorporazione, può essere richiesta una proroga degli effetti dell'operazione sulle segnalazioni non superiore a sei mesi. Al termine del periodo di proroga, l'incorporante dovrà produrre le segnalazioni integrate e dovrà segnalare dalla decorrenza giuridica della fusione – con le modalità previste per le rettifiche di importo – le posizioni di rischio riferite a clientela che, affidata disgiuntamente per importi inferiori alla soglia di censimento, per effetto della fusione risulti affidata per importi superiori alla suddetta soglia.

Gli intermediari partecipanti comunicano alla Banca d'Italia[19] il nome, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica del funzionario o dei funzionari ai quali la

[18] Servizio R.E.S. - Divisione Centrale dei rischi - Banca d'Italia Via Nazionale 91 00184 Roma o res@pec.bancaditalia.it.
[19] Servizio R.E.S. - Divisione Centrale dei rischi - Banca d'Italia Via Nazionale 91 00184 Roma o res@pec.bancaditalia.it.

Banca d'Italia può rivolgersi per ottenere delucidazioni sui dati e sugli eventuali rilievi emersi a seguito dei controlli di affidabilità delle informazioni. Le informazioni comunicate vanno aggiornate in caso di cessazione degli incarichi, modifiche organizzative o tecniche.

RINVII
- Per le condizioni di partecipazione alla Centrale dei rischi, cfr. cap. I, sez.1, par. 5.
- Per la distribuzione della normativa di Centrale dei rischi, cfr. cap. I, sez. 2, par. 12.
- Per le modalità di trasmissione delle informazioni , cfr. cap. I, sez. 2, par. 10.

3. *Outsourcing* e centri di elaborazione dati esterni

L'esternalizzazione di attività legate alla produzione delle segnalazioni e alla lavorazione dei flussi di ritorno non esonera l'intermediario dalle responsabilità stabilite dalla presente normativa. Gli intermediari che ricorrono all'esternalizzazione presidiano i rischi derivanti dalle scelte effettuate e mantengono la capacità di controllo e la responsabilità sulle attività in *outsourcing*.

Gli intermediari che si avvalgono, per lo scambio delle informazioni con la Centrale dei rischi, di un centro di elaborazione dati esterno sono tenuti a comunicare alla Centrale dei rischi gli elementi identificativi del centro elettronico e le eventuali successive variazioni. La Banca d'Italia attribuisce al centro di elaborazione dati esterno un codice identificativo in qualità di ente corrispondente.

4. Raccolta delle informazioni

4.1 Codifica dei soggetti

I soggetti intestatari di posizioni di rischio sono censiti nell'Anagrafe dei soggetti della Banca d'Italia e identificati in modo univoco mediante un *codice censito* che viene utilizzato per lo scambio delle informazioni che li riguardano.

Il *codice censito* viene altresì assegnato ai componenti di una cointestazione, ai soggetti per i quali viene avanzata una richiesta di prima informazione, nonché in relazione ad altre casistiche legate ad esigenze segnaletiche.

RINVII
- Per l'assegnazione del codice censito e la gestione dei dati anagrafici cfr. Circ. n. 302 "Le informazioni anagrafiche a supporto delle rilevazioni della Banca d'Italia: istruzioni per gli intermediari".

4.2 Rilevazione mensile delle posizioni di rischio

Gli intermediari partecipanti sono tenuti a comunicare mensilmente la posizione di rischio di ciascun cliente in essere all'ultimo giorno del mese di riferimento qualora la stessa uguagli o superi le previste soglie di censimento.

Le informazioni sui rapporti di credito e/o garanzia verso persone fisiche e giuridiche (anche in cointestazione con altri soggetti) devono essere aggregate sulla base del modello dei dati e delle indicazioni contenute nelle presenti istruzioni.

Le segnalazioni mensili devono pervenire alla Centrale dei rischi entro il 25° giorno del mese successivo a quello di riferimento e vanno inviate anche se gli importi non hanno subìto variazioni rispetto alla precedente rilevazione. Qualora le segnalazioni non pervengano in tempo utile per la chiusura delle elaborazioni, ai fini dell'aggiornamento degli archivi della Centrale dei rischi e dei flussi informativi destinati agli intermediari, vengono utilizzati i dati del mese precedente (c.d. "trascinamento dei dati"). In tal caso resta comunque fermo l'obbligo per gli intermediari di trasmettere le segnalazioni con la massima tempestività, non appena siano state risolte le difficoltà che hanno eccezionalmente impedito il rispetto dei termini di invio.

L'esigenza di completezza della rilevazione motiva l'impossibilità di concedere proroghe ai termini previsti. Eventuali difficoltà, determinate dal verificarsi di circostanze eccezionali, andranno tempestivamente rappresentate alla Banca d'Italia - Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche - Divisione Centrale dei rischi[20].

Tutte le altre informazioni funzionali alla rilevazione dei rischi (ad esempio le informazioni di carattere anagrafico) vengono acquisite ed elaborate in modo continuo per mantenere gli archivi sempre aggiornati. Pertanto esse devono essere trasmesse con tempestività non appena disponibili presso l'intermediario.

RINVII
- Per le soglie di censimento, cfr. cap. II, sez. 1, par. 5.
- Per il modello di rilevazione dei dati, cfr. cap. II, sez. 1, par. 4.
- Per le categorie di censimento e le variabili di classificazione dei rischi, cfr. cap. II, sez. 2 e sez. 3.

4.3 Rilevazioni *inframensili*

Gli intermediari partecipanti devono trasmettere informazioni qualitative – cc.dd. *inframensili* – sull'andamento del rapporto con la clientela. Tali informazioni

[20] Servizio R.E.S. - Divisione Centrale dei rischi - Banca d'Italia Via Nazionale, 91, 00184 Roma o res@pec.bancaditalia.it.

riguardano i cambiamenti di "stato" nella situazione debitoria della clientela (passaggio a sofferenza, venir meno della segnalazione a sofferenza), le regolarizzazioni dei ritardi di pagamento relativi ai finanziamenti a scadenza prefissata e i "rientri" dagli sconfinamenti persistenti. Esse devono essere trasmesse nel momento in cui si verifica l'"evento".

Le informazioni *inframensili* aggiornano dinamicamente le informazioni presenti nella base dati di Centrale dei rischi e integrano le informazioni già distribuite agli intermediari. I partecipanti al servizio centralizzato dei rischi hanno in tal modo a disposizione alcune informazioni rilevanti in anticipo rispetto alla rilevazione dei rischi del mese in cui si è verificato l'"evento". Le informazioni *inframensili*, pertanto, hanno una valenza informativa limitata nel tempo (c.d. ciclo informativo)[21] e vengono "restituite" ai partecipanti fino alla chiusura della rilevazione mensile relativa al mese in cui si è verificato l'evento.

RINVII
- Per le caratteristiche delle rilevazioni *inframensili*, cfr. cap. II, sez. 5.
- Per le procedure di scambio delle rilevazioni *inframensili*, cfr. cap. III, sez. 3.

4.4 Cointestazioni e altri collegamenti tra soggetti segnalati

Al fine di consentire agli intermediari partecipanti una più completa valutazione del merito di credito della clientela, la Centrale dei rischi rileva le obbligazioni assunte solidalmente da più soggetti in cointestazione. L'Anagrafe dei soggetti identifica la relazione tra i soggetti solidalmente responsabili, attribuendo alla cointestazione un *codice censito* distinto da quello dei singoli cointestatari. In questo modo è possibile collegare le posizioni di rischio che fanno capo a ciascuna cointestazione con quelle di esclusiva pertinenza dei soggetti che ne fanno parte.

La Centrale dei rischi, inoltre, rileva i collegamenti che intercorrono fra:

- il soggetto che rilascia garanzie all'intermediario e il soggetto, affidato dall'intermediario medesimo, il cui debito risulta assistito da tali garanzie;
- il debitore ceduto e il soggetto cedente nell'ambito delle operazioni di factoring, sconto pro soluto e cessione di credito;
- l'intermediario cedente e il soggetto cessionario nell'ambito di operazioni di cessione di crediti.

Informazioni sulle cointestazioni e sui soggetti collegati vengono fornite agli intermediari partecipanti nel flusso di ritorno "personalizzato" e nella risposta a richieste di prima informazione.

[21] Periodo che intercorre tra il primo giorno del mese successivo all'ultima rilevazione conclusa e la data corrente.

RINVII
- Per il dettaglio delle informazioni presenti nel flusso di ritorno "personalizzato" e nella prima informazione, cfr. cap I, sez. 2, par. 5.1 e Appendice C.
- Per il censimento delle cointestazioni, cfr. Circ. n. 302 "Le informazioni anagrafiche a supporto delle rilevazioni della Banca d'Italia: istruzioni per gli intermediari".

5. Servizi per i partecipanti

Gli intermediari partecipanti possono conoscere l'esposizione complessiva verso il sistema finanziario della propria clientela effettiva o potenziale,dei soggetti a questa collegati e, in relazione all'esercizio dell'attività di gestione dei fondi pubblici ex art. 47 e 110, comma 1, T.U.B., dei soggetti beneficiari delle relative garanzie pubbliche, tramite i servizi messi a disposizione dalla Banca d'Italia.

Le informazioni così ottenute possono essere utilizzate solo per finalità connesse con l'assunzione e la gestione del rischio di credito ovvero con la valutazione del merito creditizio della clientela beneficiaria delle garanzie pubbliche. I trattamenti che non risultino coerenti con tali finalità violano il principio di riservatezza dei dati della Centrale dei rischi. Eventuali abusi sono sanzionabili ai sensi dell'art. 144 del T.U.B.

Del pari sono sanzionabili gli intermediari che anziché usufruire dei servizi informativi messi a loro disposizione dalla Centrale dei rischi chiedono al proprio cliente di esibire il prospetto dei dati di Centrale dei rischi. Tale richiesta determina una non dovuta incombenza per la clientela e non è conforme ai principi di funzionamento del servizio di centralizzazione dei rischi, tra i quali il principio di parità delle condizioni di accesso alle informazioni da parte degli intermediari partecipanti.

Nell'utilizzo delle informazioni ricevute tramite i servizi offerti dalla Centrale dei rischi, gli intermediari devono tener conto del fatto che:

- i criteri segnaletici contenuti nelle presenti istruzioni sono definiti sulla base delle esigenze tipiche di un sistema informativo sul credito e, in alcuni casi, divergono dalle regole di compilazione delle segnalazioni di vigilanza e statistiche[22];

- i dati registrati nella Centrale dei rischi forniscono una rappresentazione della posizione dei soggetti che può non coincidere con l'effettivo indebitamento verso il sistema, considerato che non tutti gli intermediari partecipano alla Centrale dei rischi, che sono fissate soglie minime per le segnalazioni e che sono adottati, in alcuni casi, criteri convenzionali di rappresentazione dei rischi. Essi non hanno pertanto natura certificativa dell'indebitamento del soggetto segnalato.

[22] Cfr. ad esempio i criteri di segnalazione dei rischi "autoliquidanti", delle cessioni di portafogli crediti, dei crediti "scaduti".

5.1 Flusso di ritorno "personalizzato"

Gli intermediari partecipanti al servizio di centralizzazione dei rischi ricevono con cadenza mensile un flusso di ritorno "personalizzato" che riporta i dati anagrafici e la posizione globale di rischio verso il sistema finanziario di ciascun cliente segnalato e dei soggetti cointestatari o ad esso collegati.

Nel caso delle cointestazioni, il flusso di ritorno fornisce anche la posizione globale di rischio delle altre cointestazioni di cui facciano eventualmente parte i singoli cointestatari. Nei casi in cui il soggetto sia segnalato quale garante, nella categoria di censimento *garanzie ricevute*, o quale cedente (censito collegato), nella categoria di censimento *crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti*, il flusso di ritorno fornisce, inoltre, i dati anagrafici e la posizione globale di rischio, rispettivamente, dei soggetti garantiti e dei soggetti ceduti.

La "posizione globale di rischio" viene determinata per ciascun soggetto sommando le segnalazioni inviate a suo nome dagli intermediari partecipanti. L'aggregazione viene operata distintamente per ciascuna categoria di censimento, variabile di classificazione e tipologia di importo previste dallo schema segnaletico.

Il flusso di ritorno non riporta:

- la classificazione ad "inadempienze probabili" rilevata nella variabile di classificazione *stato del rapporto*;

- l'informazione relativa al deterioramento del credito, rilevata nella variabile di classificazione *qualità del credito*;

- l'identità del soggetto cessionario nelle operazioni di cessione di credito da parte di intermediari segnalanti, rilevata nella variabile *censito collegato* della categoria di censimento *crediti ceduti a terzi*;

- per la variabile di classificazione *localizzazione,* l'indicazione del comune o Stato estero dove opera lo sportello eletto quale referente per il cliente; viene distinta solo la rete italiana da quella estera[23].

Per ciascun soggetto segnalato, il flusso di ritorno riporta ulteriori dati utili per la valutazione e il controllo della rischiosità della clientela, concernenti, tra l'altro, l'ammontare degli sconfinamenti e dei margini disponibili calcolati per ciascuna categoria di censimento e variabile di classificazione, il numero degli intermediari segnalanti e, in particolare, di quelli che segnalano il soggetto a sofferenza, il numero delle richieste di prima informazione pervenute negli ultimi sei mesi e motivate

[23] Nella categoria di censimento *rischi autoliquidanti - crediti scaduti,* ove la variabile indichi la residenza del debitore ceduto, l'informazione viene invece restituita con lo stesso dettaglio con cui è rilevata.

dall'avvio di un'istruttoria propedeutica all'instaurazione di un rapporto creditizio, le "regolarizzazioni" e i "rientri". Viene infine evidenziato, a livello di categoria di censimento e variabile di classificazione, l'eventuale trascinamento, totale o parziale, dei dati del periodo precedente.

Oltre alla posizione globale di rischio nei confronti di tutti gli intermediari partecipanti, per ciascun soggetto segnalato viene evidenziata la posizione globale di rischio nei confronti degli intermediari finanziari[24] e del gruppo bancario di appartenenza dell'intermediario segnalante.

RINVII
- Per la nozione di soggetti collegati, cfr. cap. II, sez. 3, par. 8.
- Per il dettaglio del flusso di ritorno personalizzato, cfr. Appendice C.
- Per il dettaglio del modello segnaletico e delle categorie di censimento, cfr. cap. II, sez. 1, par. 4, e sez. 2.

5.2 Flusso di ritorno statistico

Gli intermediari partecipanti ricevono con cadenza mensile un flusso di ritorno contenente distribuzioni statistiche elaborate anche sulla base dei dati presenti in Centrale dei rischi. Le distribuzioni sono articolate per singole categorie di censimento e variabili di classificazione, per aggregazioni delle categorie e delle variabili medesime, per attività economica, sede legale della clientela censita, caratteristiche degli enti segnalanti e classi di grandezza degli affidamenti.

Inoltre, la Banca d'Italia trasmette a ciascun intermediario partecipante, con cadenza trimestrale, dati aggregati relativi alla clientela segnalata utili per il calcolo dei tassi di decadimento dei finanziamenti per cassa. I dati sono articolati per attività economica, provincia della sede legale e classe di grandezza dell'affidamento.

5.3 Informazioni a richiesta

Gli intermediari partecipanti hanno facoltà di chiedere informazioni su soggetti che essi non segnalano alla Centrale dei rischi nei casi in cui esse concorrano a fornire elementi utili ai fini della valutazione del merito di credito della clientela potenziale o effettiva.

[24] L'aggregato include le segnalazioni degli intermediari finanziari ex art. 106, degli OICR e delle società veicolo.

Tale richiesta di informazioni può riguardare:

- soggetti non affidati per i quali sia stato concretamente avviato un processo istruttorio propedeutico all'instaurazione di un rapporto creditizio o comunque comportante l'assunzione di un rischio di credito;
- soggetti affidati, ma non segnalati in quanto il rapporto di credito intrattenuto con l'intermediario è di importo inferiore alle previste soglie di censimento o per altri motivi (ad es. rapporto di credito intercorrente tra un soggetto non residente e una filiale estera dell'intermediario partecipante).

È altresì consentita la richiesta di informazioni su nominativi che presentino un collegamento di tipo giuridico (ad es. coobbligati, garantiti, soci illimitatamente responsabili, coniugi in regime di comunione dei beni, imprese appartenenti allo stesso gruppo, debitori ceduti nell'ambito di operazioni di cessioni del credito tra intermediari o nell'ambito di operazioni di factoring, etc.) con i soggetti sopra indicati, purché l'informazione richiesta risulti funzionale alla valutazione del merito di credito di questi ultimi.

Gli intermediari partecipanti che gestiscono fondi pubblici volti a favorire l'accesso al credito mediante la concessione di garanzie pubbliche, al ricorrere dei criteri previsti nel successivo paragrafo, possono accedere al servizio di prima informazione per la valutazione del merito di credito della clientela beneficiaria della garanzia.

Gli intermediari partecipanti, alla cui responsabilità è rimessa la valutazione dell'esistenza dei presupposti per la richiesta delle suddette informazioni, devono indicarne il motivo (c.d. causale) e sono tenuti a conservare copia della documentazione attestante la legittimità delle richieste avanzate. La Banca d'Italia si riserva la facoltà di chiedere la produzione di copia di tale documentazione.

Per accedere alle informazioni d'interesse gli intermediari possono avanzare, in qualunque momento ne abbiano esigenza, richiesta di informazione su un singolo nominativo con riferimento ad una o più rilevazioni (c.d. "servizio di prima informazione") o possono chiedere di avere, in concomitanza con il flusso di ritorno, informazioni relative all'ultima rilevazione su un insieme di nominativi (c.d. "servizio di informazione periodico").

La Banca d'Italia addebita, a titolo di rimborso, le spese sostenute per evadere le richieste avanzate dagli intermediari. Per la determinazione delle tariffe vengono prese in considerazione le spese effettivamente sostenute anche in relazione al livello di dettaglio e alla profondità storica delle informazioni fornite[25]. Gli intermediari devono provvedere al pagamento delle tariffe entro 60 giorni dalla data di emissione delle relative fatture, tramite bonifico bancario su c/c intestato alla Banca d'Italia.

[25] Le tariffe applicate sono comunicate annualmente dalla Banca d'Italia.

5.3.1 Servizio di "prima informazione"

Il periodo interrogabile da parte degli intermediari tramite il servizio di "prima informazione" si estende fino ad un massimo di trentasei rilevazioni ove la richiesta riguardi le imprese (incluse le famiglie produttrici), le società finanziarie, le amministrazioni pubbliche e le associazioni; per le famiglie consumatrici tale periodo è, di norma, di ventiquattro rilevazioni, ma può estendersi a trentasei rilevazioni qualora:

- in capo al soggetto richiesto nell'anno precedente all'ultimo biennio sia stato segnalato il passaggio a perdita di parte o dell'intero credito appostato a sofferenza;

- negli archivi della Centrale dei rischi sia presente un collegamento di cointestazione o di garanzia con un'impresa, una società finanziaria, una pubblica amministrazione o un'associazione;

- il soggetto abbia (o potrà avere) – a seguito del processo istruttorio in corso – un rapporto di cointestazione o di garanzia con un'impresa, una società finanziaria, una pubblica amministrazione o un'associazione.

Gli intermediari partecipanti possono avanzare richieste "di prima informazione" di primo e di secondo livello, che si differenziano in relazione al grado di dettaglio delle informazioni fornite.

Nelle risposte alle richieste di primo livello figura la posizione globale di rischio del soggetto richiesto nei confronti di tutti gli intermediari partecipanti – con specifica evidenza della posizione verso gli intermediari finanziari[26] – e le informazioni anagrafiche dei soggetti cointestatari.

Nelle risposte alle richieste di secondo livello sono comprese, oltre alle suddette informazioni, anche le posizioni di rischio di pertinenza delle cointestazioni e le informazioni anagrafiche e la posizione globale di rischio dei soggetti garantiti e dei soggetti ceduti (c.d. censiti collegati) dal nominativo richiesto. Nelle risposte alle richieste di secondo livello su cointestazioni sono fornite anche le posizioni globali di rischio delle altre cointestazioni di cui eventualmente facciano parte i singoli cointestatari.

Nelle risposte alle richieste sia di primo che di secondo livello sono altresì contenute informazioni relative all'ammontare degli sconfinamenti e dei margini disponibili calcolati per ciascuna categoria di censimento e variabile di classificazione, al numero degli intermediari segnalanti il soggetto richiesto, al numero delle richieste di prima informazione pervenute negli ultimi sei mesi e motivate dall'avvio di un'istruttoria propedeutica all'instaurazione di un rapporto creditizio e ai cambiamenti di "stato", alle regolarizzazioni dei ritardi di pagamento, ai rientri dagli sconfinamenti

[26] Cfr. nota 22.

persistenti successivi all'ultima rilevazione[27]; viene inoltre evidenziato, a livello di categoria di censimento e variabile di classificazione, l'eventuale trascinamento totale o parziale dei dati dal periodo precedente. Ove richiesto, viene altresì fornita la posizione globale di rischio nei confronti del gruppo bancario di appartenenza dell'intermediario richiedente.

Con riguardo ai nominativi che presentano un collegamento giuridico con la clientela effettiva o potenziale e alle cointestazioni di cui questi fanno parte, gli intermediari possono avanzare solo richieste di primo livello.

5.3.1.1. Accesso al servizio di "prima informazione" da parte degli intermediari gestori di fondi pubblici

Gli intermediari partecipanti che gestiscono fondi pubblici ex artt. 47 e 110 comma 1 del T.U.B. possono avvalersi del servizio di prima informazione per la valutazione del merito creditizio delle soggetti beneficiari delle garanzie pubbliche, laddove risultino soddisfatte le seguenti condizioni:

a. la disciplina del fondo pubblico prevede che la garanzia concessa sia assistita dalla garanzia dello Stato italiano o di un ente territoriale italiano;
b. i processi inerenti l'istruttoria, la concessione e la gestione della garanzia siano strutturati in modo tale da assicurare che la circolazione dei dati provenienti dalla Centrale dei rischi avvenga esclusivamente all'interno dell'intermediario gestore del fondo sia nella fase istruttoria, sia in quella deliberativa sia in ogni momento successivo;
c. il trattamento dei dati provenienti dalla Centrale dei rischi a supporto dell'attività di gestione del fondo pubblico sia separato da quello relativo all'attività creditizia svolta dal gestore del fondo per proprio conto28;
d. il gestore del fondo pubblico sia dotato di sistemi e procedure in grado di tracciare qualunque accesso ai dati provenienti dalla Centrale dei rischi che avvenga in relazione all'attività di gestione del fondo medesimo;
e. sia trasmessa alla Banca d'Italia29 una specifica relazione che attesti l'esistenza delle condizioni previste dalle precedenti lettere, redatta a cura della funzione di compliance e approvata dall'Organo amministrativo competente dell'intermediario.

RINVII

- Per la gestione dei dati anagrafici, cfr. Circ. n. 302 "Le informazioni anagrafiche a supporto delle rilevazioni della Banca d'Italia: istruzioni per gli intermediari".
- Per il dettaglio dei contenuti della prima informazione, cfr. Appendice C.

---

[27] Se la richiesta include l'ultima data contabile.

[28] All'intermediario gestore del fondo è assegnato un apposito codice intermediario segnalante.

[29] Servizio R.E.S. - Divisione Centrale dei rischi - Banca d'Italia Via Nazionale 91 00184 Roma oppure res@pec.bancaditalia.it.

5.3.2 Servizio di informazione periodico

Tramite il servizio di informazione periodico gli intermediari partecipanti possono accedere a informazioni sulla clientela non segnalata.

Gli intermediari partecipanti devono inoltrare le richieste di informazione entro il 25° giorno del mese successivo a quello di riferimento e ricevono le relative risposte appena conclusasi la lavorazione della rilevazione mensile.

Se la richiesta riguarda un soggetto affidato e non segnalato, sono fornite le medesime informazioni previste per le richieste di prima informazione di secondo livello; qualora la richiesta riguardi un soggetto collegato, le informazioni fornite sono quelle previste per le richieste di prima informazione di primo livello.

6. Agenti mandatari

Gli intermediari possono consentire ai propri agenti mandatari – ex art. 128-quater, co. 4 del T.U.B. – la consultazione dei dati di Centrale dei rischi, al fine di svolgere attività istruttorie strumentali all'assunzione e/o alla gestione del rischio di credito da parte degli intermediari medesimi. Resta fermo che i poteri deliberativi inerenti alla valutazione del merito creditizio della clientela sono di esclusiva e non delegabile competenza degli intermediari e sono da questi ultimi esercitati sotto la propria responsabilità.

Gli intermediari che intendano avvalersi della propria rete di "agenti" – nella misura in cui essi dal punto di vista funzionale siano assimilabili a una "articolazione della struttura aziendale" – dovranno far sì che nei contratti di agenzia siano espressamente stabilite le finalità e i limiti dell'utilizzo dei dati, nonché vengano richiamati gli obblighi in materia di trattamento dei dati personali e di tutela della riservatezza derivanti dalla vigente normativa. Sul piano dei controlli, l'intermediario titolare del trattamento dovrà adottare presidi organizzativi, anch'essi esplicitati nei contratti, volti a garantire un monitoraggio nel continuo sull'operato degli "agenti" stessi in termini di corretto utilizzo dei dati di Centrale dei rischi.

Con l'obiettivo di assicurare una più diretta responsabilizzazione degli "agenti" medesimi nell'osservanza della normativa primaria e secondaria sul trattamento dei dati personali e degli obblighi posti a tutela della riservatezza, gli intermediari potranno avvalersi della facoltà di designare detti agenti quali "responsabili" della porzione di trattamento loro attribuita, ai sensi degli artt. 4, co. 1, lett. g) e 29, co. 1 del d.lgs. 196/2003.

7. Obblighi di verifica e correzione dei dati

Gli intermediari devono trasmettere le informazioni dovute nel rispetto delle coerenze, delle modalità di rappresentazione dei fenomeni e degli standard tecnici indicati nelle presenti istruzioni. L'attivazione di efficaci sistemi di controllo preventivo dei dati presso gli intermediari segnalanti è essenziale per assicurare la massima affidabilità delle informazioni prodotte.

Per agevolare l'attività di verifica, la Banca d'Italia mette a disposizione degli intermediari una griglia di controlli tramite un programma di diagnostica. I dati, una volta pervenuti in Banca d'Italia, vengono comunque sottoposti alle verifiche di qualità e gli eventuali esiti negativi formano oggetto di comunicazione agli intermediari segnalanti.

Con riferimento all'affidabilità delle informazioni è richiesta una specifica cura nell'osservanza dei seguenti adempimenti:

- gli intermediari devono verificare, sulla base della documentazione in loro possesso, le informazioni anagrafiche della clientela che sono il presupposto essenziale per la corretta identificazione dei soggetti segnalati e, conseguentemente, per la corretta imputazione dei rischi;

- gli intermediari hanno l'obbligo di verificare preventivamente le segnalazioni trasmesse alla Centrale dei rischi in modo da garantire la qualità dei dati fin dal "primo invio"; nel caso di errori riscontrati dopo la trasmissione dei dati, gli intermediari hanno l'obbligo di correggerli con la massima tempestività, sia d'iniziativa sia in risposta alle comunicazioni ricevute dalla Centrale dei rischi di credito;

- con particolare riferimento alla segnalazione mensile delle posizioni di rischio, le rettifiche ai dati riferiti alla data contabile "in lavorazione" che pervengono entro i 5 gg. di calendario successivi al 25 del mese vengono, di norma, incluse nella elaborazione del relativo flusso di ritorno "personalizzato mensile"; le rettifiche che, invece, pervengono successivamente alla produzione del "flusso di ritorno personalizzato mensile" implicano per la Centrale dei rischi la necessità di aggiornare le informazioni di rischio precedentemente distribuite ai partecipanti. Ai fini del corretto funzionamento del servizio e dell'ordinato utilizzo delle informazioni da parte dei partecipanti, gli intermediari segnalanti devono pertanto adoperarsi affinché, in caso di errori riscontrati sui dati, le necessarie rettifiche vengano prodotte con la massima tempestività;

- gli intermediari hanno l'obbligo di verificare tutte le comunicazioni che ricevono dalla Centrale dei rischi, inclusi i flussi di ritorno periodici nei quali sono riportate le informazioni anagrafiche e di rischio dei singoli clienti, e di rettificare tempestivamente le eventuali segnalazioni errate; in assenza di rettifiche da parte

degli enti segnalanti, i dati registrati in Centrale dei rischi si considerano implicitamente confermati;

- la mancata o ritardata produzione delle rettifiche costituisce un elemento negativo di valutazione della situazione organizzativa aziendale e configura un inadempimento sanzionabile ai sensi della normativa vigente;

- gli intermediari devono ottemperare senza ritardo agli ordini dell'Autorità giudiziaria riguardanti le segnalazioni trasmesse alla Centrale dei rischi (ad es. ordine di cancellazione di una sofferenza)[30]. Ove l'ordine sia impartito alla Banca d'Italia, quest'ultima chiede all'intermediario, tramite posta elettronica certificata (PEC) o fax, di provvedere, tempestivamente e comunque entro i tre giorni lavorativi successivi a quello della richiesta, alla rettifica e all'eventuale riclassificazione della posizione oggetto di accertamento. In caso d'inerzia dell'intermediario, la Banca d'Italia provvede d'iniziativa entro il giorno seguente a quello di scadenza del predetto termine e avvia la procedura per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 144 del T.U.B. nei confronti dell'ente segnalante.

RINVII
- Per il programma di diagnostica e per le tipologie di controlli effettuati dalla Banca d'Italia, cfr. cap. III, sez. 1, par. 3.

8. Accertamenti ispettivi e sanzioni

La Banca d'Italia effettua, presso i partecipanti al servizio, gli accertamenti ispettivi che si rendano necessari ai fini del regolare svolgimento del servizio medesimo, a garanzia degli stessi utilizzatori. Gli accertamenti ispettivi concernenti il servizio di centralizzazione dei rischi sono svolti contestualmente a quelli generali di vigilanza.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nella presente Circolare, ivi comprese le irregolarità riscontrate nelle segnalazioni e il mancato invio delle stesse nei termini previsti, sono passibili delle sanzioni amministrative di cui all'art. 144 del T.U.B.

9. Trasmissione delle informazioni

Lo scambio delle informazioni tra la Centrale dei rischi e gli intermediari partecipanti avviene mediante la rete *internet*.

Per poter trasmettere e ricevere le informazioni gli intermediari partecipanti devono accreditarsi al servizio di trasferimento dati *application to application* (A2A).

[30] Le pronunce dell'Autorità giudiziaria, ancorché appellabili, sono immediatamente esecutive ove non ne sia stata disposta la sospensione.

Per accreditarsi, gli intermediari devono registrare – tramite l'apposita applicazione disponibile sul sito della Banca d'Italia[31] – una credenziale applicativa a cui associare il certificato digitale di autenticazione e di crittografia per lo scambio dei dati.

Una volta ottenuta la credenziale, l'intermediario la comunica alla Banca d'Italia[32], inviando tramite posta elettronica certificata (PEC) l'apposito modulo[33] compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'intermediario.

Indicazioni precise sulle modalità di accreditamento, sulle caratteristiche dei certificati digitali e degli standard crittografici sono riportate nelle "Modalità di scambio delle informazioni con la Centrale dei rischi e l'Anagrafe dei soggetti"[34].

10. Modalità di protezione delle informazioni scambiate

La Centrale dei rischi adotta tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni trattate. I dati sono conservati su supporti elettronici e sono accessibili solo mediante l'utilizzo di apposite procedure e sulla base di specifiche autorizzazioni.

La riservatezza delle informazioni scambiate tra la Centrale dei rischi e gli intermediari partecipanti viene assicurata tramite il ricorso a un sistema di crittografia dei dati.

Gli intermediari partecipanti sono tenuti ad attuare tutte le misure di prevenzione e controllo idonee a garantire la sicurezza nella trasmissione e nel trattamento dei dati.

In particolare, devono garantire una corretta gestione della credenziale di accesso e dei certificati ad essa associati e devono adottare un sistema di archiviazione e consultazione delle informazioni scambiate con la Centrale dei rischi tale da garantire che la diffusione delle informazioni alle proprie filiali e agli organi aziendali che vi abbiano interesse avvenga nel rispetto delle prescritte esigenze di riservatezza.

---

[31] La registrazione della credenziale deve essere eseguita da un operatore incaricato dall'intermediario dotato di Carta Nazionale dei servizi (CNS). Le istruzioni per registrare e gestire la credenziale sono disponibili sul sito www.bancaditalia.it alla sezione Statistiche > Raccolta dati > Centrale dei rischi > Accreditamento.

[32] All'indirizzo res@pec.bancaditalia.it.

[33] Disponibile sul sito www.bancaditalia.it alla sezione Statistiche > Raccolta dati > Centrale dei rischi > Accreditamento

[34] Cfr. sito *internet* della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it), Statistiche > Raccolta dati > Centrale dei rischi > Documentazione tecnica.

RINVII

- Per la tutela della riservatezza nel caso di impiego di agenti mandatari, cfr. cap. I, sez. 2, par. 6.

11. Termini di conservazione della documentazione

Gli intermediari partecipanti sono tenuti a conservare tutta la documentazione relativa alle informazioni scambiate con la Centrale dei rischi nei termini e modi previsti dalle disposizioni relative agli atti di archivio di carattere riservato.

La Banca d'Italia conserva le informazioni registrate negli archivi della Centrale dei rischi per il tempo necessario agli scopi per i quali esse sono raccolte e successivamente trattate.

12. Distribuzione della normativa disciplinante il servizio

Le presenti istruzioni sono integrate dalla documentazione contenente le modalità tecniche per lo scambio di informazioni ("Modalità di scambio delle informazioni con la Centrale dei rischi e l'Anagrafe dei soggetti")[35].

La pubblicazione sul sito *internet* della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it) delle disposizioni che disciplinano il servizio centralizzato dei rischi ha valore legale ai sensi dell'art. 32 comma 1 della legge 18/6/2009, n. 69.

13. Quesiti sulle segnalazioni

Eventuali quesiti sulle istruzioni che regolano il funzionamento del servizio centralizzato dei rischi vanno avanzati alla Banca d'Italia - Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche - Divisione Centrale dei rischi[36].

---

[35] Il manuale è disponibile sul sito *internet* della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it) in Statistiche > Raccolta dati > Centrale dei rischi > Documentazione tecnica.

[36] Servizio R.E.S. - Divisione Centrale dei rischi - Banca d'Italia Via Nazionale 91 00184 Roma oppure res@pec.bancaditalia.it.